

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3501

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZZETTO, ROSTELLATO, ALBANELLA, IACONO, GIAMMANCO,
LA MARCA, PATRIARCA, PRODANI, TURCO, ZARATTI**

Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria

Presentata il 17 dicembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, con l'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con la legge 6 agosto 2013, n. 97, ha apportato una serie di modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in seguito alle procedure d'infrazione aperte dall'Unione europea a carico dell'Italia per la violazione delle direttive che regolano le attività venatorie e la protezione degli ecosistemi.

La legge n. 157 del 1992, che ha sostituito la legge n. 968 del 1977, nasce all'indomani dei referendum sulla caccia del 1990. Venticinque anni fa, infatti, il 3 giugno 1990 in Italia i cittadini furono chiamati a votare per eliminare il « diritto » dei cacciatori al libero accesso nei fondi agricoli e per limitare le specie cacciabili. La consultazione referendaria,

per la prima volta in Italia, non raggiunse il *quorum* e la consultazione fu dichiarata non valida, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

La legge n. 157 del 1992 disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo nello specifico le competenze degli enti locali, mantenendo però il « diritto » dei cacciatori di entrare nei fondi privati. Il vizio di origine della normativa vigente è rappresentato dallo scontro tra la civiltà giuridica repubblicana e il contesto giuridico-istituzionale precedente all'avvento della Repubblica.

L'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, stabiliva che: « In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura.

Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata (...)».

Con l'entrata in vigore della legge n. 968 del 1977 si stabiliva che « La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ». E tale concetto è ribadito anche all'articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992. Pertanto il diritto del cacciatore di entrare nei fondi privati appare contraddittorio perché la selvaggina non è più sua, ma della Repubblica italiana. Attraverso l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende sanare questa aporia, allineando la normativa ai principi dell'uguaglianza di fronte alla legge e della tutela della proprietà privata enunciati, rispettivamente, negli articoli 3 e 42 della Carta costituzionale.

L'articolo 2, comma 1, apporta una serie di modifiche alla legge n. 157 del 1992 e prevede, alla lettera *a*), la sostituzione totale dell'articolo 1, disponendo che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, sia rispettosa dei valori paesistici e ambientali, non metta in pericolo l'incolumità pubblica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole; alla lettera *b*) si dispone il divieto di ogni forma di allevamento, commercio e utilizzazione di richiami vivi, modificando le disposizioni vigenti che sono all'origine dell'ultima procedura d'infrazione (2014–2006) in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi, in aperta violazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; attraverso la lettera *c*) si dispone la revisione della disciplina di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli, nei limiti e per le finalità, previste dal programma europeo per l'inanellamento degli uccelli (EURING), ponendo anche le basi per un modello di cooperazione scientifica e tecnica tra le regioni e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale modello viene disposto con la novella della lettera *d*) che mantiene l'eser-

cizio venatorio da appostamento fisso ed elimina ogni pratica riferibile ai richiami vivi. Oltre alle innovazioni introdotte sia sul piano disciplinare che gestionale, la presente proposta di legge mira a risolvere i conflitti tra cacciatori e imprenditori agricoli; alla lettera *e*) viene disposto che i proprietari o conduttori dei fondi possono aderire alle zone di vincolo faunistico-venatorio entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione della notifica e che il consenso si intende validamente accordato solo attraverso formale adesione ai criteri stabiliti dalle regioni; con la successiva lettera *f*), novellando l'articolo 8, si introduce una norma a tutela dei minori, sempre più spesso vittime di incidenti di caccia, nell'ottica di una revisione che introduca *standard* di sicurezza più improntati alla prevenzione, in accordo con i principi costituzionali di tutela della salute e di diritto alla libertà di circolazione dell'individuo e al fine di tutelare il turismo diffuso; alla lettera *g*) viene prevista la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e della salute umana attraverso la definitiva messa al bando dell'utilizzo di cartucce contenenti piombo nell'attività venatoria; con la lettera *h*) si intende rendere gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia effettivamente rappresentativi delle realtà presenti sul territorio, nello spirito della legge n. 157 del 1992, evitando che l'elezione di rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni professionali agricole o di protezione ambientale dotati di abilitazione all'esercizio venatorio possa tendere a promuovere le esigenze delle realtà venatorie invece di quelle degli enti o delle organizzazioni rappresentati; la lettera *i*) dispone che l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia avviene attraverso l'adesione volontaria dei proprietari o dei conduttori dei fondi ai piani faunistico-venatori e ne determina la procedura, prevedendo che le regioni inviano ai proprietari o conduttori dei fondi la proposta di adesione al piano faunistico-venatorio e che il consenso si intende vali-

damente accordato solo attraverso formale adesione in base ai criteri stabiliti dalle regioni; la lettera l) ha lo scopo di rendere effettivo il controllo del rispetto delle regole all'interno delle aziende venatorie di cui all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992.

Infine, in analogia con le norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, si stabilisce il divieto di cacciare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche,

stabilendo le relative sanzioni amministrative, salvo che il fatto costituisca più grave reato. L'accertamento dello stato di ebbrezza si effettua mediante l'analisi della concentrazione di alcool nell'aria espirata effettuata con gli etilometri. I controlli sono fatti a campione e devono essere effettuati in ogni caso di incidente di caccia o quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il cacciatore si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'abuso di alcool.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 842 del codice civile).

1. L'articolo 842 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 842. — *(Caccia e pesca).* — Per l'esercizio della caccia e della pesca è necessario il consenso del proprietario del fondo ».

ART. 2.

*(Modifiche alla legge
11 febbraio 1992, n. 157).*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, sia rispettoso dei valori paesistici e ambientali, non metta in pericolo l'incolumità pubblica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole »;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. È vietata ogni forma di allevamento, di commercio e di utilizzazione di richiami vivi »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica » sono sostituite delle seguenti: « d'intesa con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'ISPRA ed è attuata dalle regioni nei limiti e con le finalità stabiliti dal programma dell'Unione europea per l'inanellamento degli uccelli (EURING) »;

3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Esercizio venatorio da appostamento fisso*). — 1. Le regioni, d'intesa con l'ISPRA, emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, il cui numero non può essere superiore a quello rilasciato nell'anno venatorio 1989-1990.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette a rilascio dei titoli abilitativi edilizi, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e.5) e 10, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle autorizzazioni paesistiche di cui agli articoli 146 e 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12 »;

e) all'articolo 10, i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

« 14. I proprietari o conduttori dei fondi possono aderire alle zone di vincolo faunistico-venatorio entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della notifica.

15. Il consenso si intende validamente accordato solo attraverso formale adesione ai criteri stabiliti dalle regioni »;

f) all'articolo 12:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. È vietata la permanenza di minori di anni diciotto all'interno di strut-

ture fisse o mobili di appostamento per la caccia nel corso di battute di caccia. La violazione del divieto di cui al periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000; in caso di reiterazione della violazione nel corso dell'anno, la sanzione è raddoppiata ed è applicata la sanzione accessoria della sospensione del porto d'armi da dodici a trentasei mesi »;

2) al comma 9, le parole: « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale »;

g) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *6-bis.* È vietato l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo in tutte le forme di caccia »;

h) all'articolo 14, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I membri degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia non devono essere dotati di abilitazione all'esercizio venatorio. In tali organi è vietata la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie »;

i) all'articolo 15, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia avviene attraverso l'adesione volontaria dei proprietari o dei conduttori dei fondi ai piani faunistico-venatori.

2. Le regioni inviano ai proprietari o conduttori dei fondi la proposta di adesione al piano faunistico-venatorio.

3. Il consenso si intende validamente accordato solo attraverso formale adesione in base ai criteri stabiliti dalle regioni.

4. Agli oneri per fare fronte all'apertura dell'istruttoria si provvede con il gettito derivante dall'istituzione della tassa di

concessione regionale di cui all'articolo 23 »;

l) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito solo ai cacciatori iscritti nell'ambito territoriale caccia al cui interno è collocata l'azienda »;

m) all'articolo 18, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « quaglia (*Coturnix coturnix*) »; tortora (*Streptopelia turtur*) », « allodola (*Alauda arvensis*) » e « starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*) » sono soppresse;

alla lettera b), le parole: « canapi-glia (*Anas strepera*) », « codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccacino (*Gallinago gallinago*); », « frullino (*Lymnocyptes minimus*) », « peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Scolopax rusticola*); » e « pavoncella (*Vanellus vanellus*); » sono soppresse;

3) alla lettera c), le parole: « fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); » e « coturnice (*Alectoris graeca*); » sono soppresse;

n) all'articolo 20, comma 1, le parole: « e di miglioramento genetico » sono sostituite dalle seguenti: « delle aree soggette a divieto di caccia »;

o) all'articolo 21, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: « e archeologici » sono inserite le seguenti: «, negli ambiti classificati come verde storico »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) l'esercizio venatorio nelle aree tutelate per legge, individuate dall'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e della paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli immobili e le aree di notevole interesse

pubblico individuati dall'articolo 136 del medesimo codice e gli ambiti territoriali riconosciuti come sistemi turistici locali definiti ai sensi dell'articolo 23 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Al fine di favorire la fruizione culturale e turistica dei luoghi di cui alla presente lettera, si applica una fascia di rispetto minima di 500 metri; »;

3) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle foreste demaniali; »;

4) alla lettera *e)*, le parole: « cento metri » sono sostituite delle seguenti: « duecento metri » e le parole: « cinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « cento metri »;

5) alla lettera *f)*, le parole: « centocinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « trecento metri », le parole: « una volta e mezza » sono sostituite dalle seguenti: « tre volte » e le parole: « , eccettuate quelle poderali ed interpoderali » sono soppresse;

6) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

« *g-bis)* cacciare in caso di nebbia; »;

7) alla lettera *l)*, le parole: « cento metri » sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri »;

8) alla lettera *o)*, dopo le parole: « danneggiare deliberatamente » sono inserite le seguenti: « o consapevolmente »;

9) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

« *p)* l'usare richiami vivi; »;

10) le lettere *q)* e *r)* sono abrogate;

11) alla lettera *s)*, le parole: « , quando il possessore le circonda con ta-

belle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia » sono soppresse;

12) la lettera *bb*) è sostituita dalla seguente:

« *bb*) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea; »;

13) la lettera *cc*) è abrogata;

14) alla lettera *ee*), le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono soppresse;

15) dopo la lettera *ee*) è inserita la seguente:

« *ee-bis*) cacciare le specie oggetto di intervento di ripopolamento nell'annata venatoria seguente alla liberazione nell'intero territorio dell'ambito territoriale di caccia in cui è stato effettuato il ripopolamento; »;

16) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, a istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il potere sostitutivo, istituendo il divieto di caccia nelle citate rotte a meno di mille metri dalla costa marina; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse »;

p) all'articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni. In caso di rilascio o di conferma a un soggetto che ha compiuto il cinquantesimo anno di età essa è valida per cinque anni e a un soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età essa è valida per tre anni. La

licenza può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa »;

q) all'articolo 27:

1) al comma 1, lettera b), la parola: « venatorie, » è soppressa;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. A coloro che esercitano la vigilanza ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2 è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Coloro che esercitano la vigilanza ai sensi del comma 1, lettera b), non possono essere abilitati all'esercizio della caccia »;

3) al comma 7, la parola: « , venatorie » è soppressa;

r) all'articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. I soggetti preposti all'esercizio della vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 hanno libero accesso nelle aziende venatorie di cui all'articolo 16 per l'effettuazione dei controlli connessi all'esercizio delle proprie funzioni ».

6-ter. È vietato cacciare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. L'accertamento dello stato di ebbrezza è effettuato mediante l'analisi a campione dell'aria alveolare espirata. Nel caso di un incidente di caccia l'accertamento è obbligatorio. La sottoposizione obbligatoria agli accertamenti è effettuata dai soggetti preposti all'esercizio della vigilanza venatoria secondo le direttive stabilite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcolica nell'aria espirata è denominato etilometro portatile. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche fornire, mediante apposita stampante, la corrispondente prova documentale. Gli etilo-

metri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano. Prima della loro immissione nell'uso, gli etilometri portatili devono essere sottoposti a verifiche e a prove presso il CSRPAD. Gli etilometri portatili in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute. In caso di esito negativo delle verifiche e delle prove, l'etilometro portatile è ritirato dall'uso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni di omologazione, immissione e verifica degli etilometri portatili. Gli accertamenti effettuati mediante analisi a campione o obbligatoriamente, nel caso in cui si verifichi un incidente di caccia, devono essere qualitativi e non invasivi.

6-quater. Qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il cacciatore è ritenuto in stato di ebbrezza. La concentrazione alcolemica corrispondente o superiore a 0,8 g/l deve risultare da almeno due determinazioni concordanti da effettuare in un intervallo di tempo non superiore a 5 minuti. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dal cacciatore, resta fermo l'obbligo dei soggetti preposti all'esercizio della vigilanza venatoria di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato e dalla condotta del cacciatore.

6-quinquies. Chiunque caccia in stato di ebbrezza è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) con la multa da euro 527 a euro 2.108, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico di 0,8 g/l. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio da tre a sei mesi;

b) con multa da euro 800 a euro 3.200 e con l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 inferiore a 1,5 g/l. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio da sei mesi a un anno;

c) con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 e con l'arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio da uno a due anni. La licenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca dell'arma da caccia utilizzata.

6-sexies. Nel caso in cui un cacciatore causi un incidente di caccia in stato di ebbrezza accertato mediante l'analisi a campione dell'aria alveolare espirata secondo le modalità indicate dal comma *6-ter*, le sanzioni di cui al comma *6-quinquies* sono raddoppiate. Nel caso in cui sia accertato che il cacciatore che causa un incidente di caccia abbia un valore di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la licenza

per l'abilitazione all'esercizio venatorio è revocata permanentemente.

6-septies. Competente a giudicare dei reati previsti dai commi da *6-ter* a *6-sexies* è il tribunale in composizione monocratica.

6-octies. La multa per i reati previsti dai commi *6-quinquies* e *6-sexies* è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 ».

s) all'articolo 30:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *h*), dopo la parola: « cinque » sono inserite le seguenti: « o per chi abbatte capi la cui caccia è interdetta nell'annata venatoria all'interno dell'ambito territoriale di caccia in quanto appartenenti a specie oggetto di ripopolamento »;

1.2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 1.000 per chi esercita la caccia a una distanza inferiore alle distanze minime di sicurezza da abitazioni e da macchine operatrici agricole in funzione ai sensi di quanto stabilito all'articolo 21, comma 1, lettere *e*) e *l*) »;

2) al comma 3, le parole: « Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale » sono soppresse.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0039000